

**DR****Oggetto:**

Trasferimenti ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria A.A. 2026/27

Decreto Rettorale**Il Rettore**

VISTO il D.M. n. 941 del 10 luglio 2026 “Semestre filtro a.a. 2026/2027” e segnatamente l'allegato 3 punti 17 e 18;

VISTO il vigente Regolamento Didattico d'Ateneo;

Decreta**Articolo 1 - Posti disponibili**

Ai sensi del D.M. n. 941/2026, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia.

Alla data del 21 agosto 2026 sono disponibili per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria i seguenti posti ad anni successivi al primo:

Ripartizione Didattica**Dirigente**

Antonella Bianconi

Responsabile Area

Matteo Tassi

Responsabile Ufficio

Catia Dorilli

Responsabile del procedimento

Catia Dorilli

Anno	Posti disponibili Contingente comunitario A
2°	1
3°	2
4°	0
5°	1

In caso di eventuale aggiornamento dei posti disponibili, sarà pubblicato un successivo avviso. Pertanto, si invitano i candidati a controllare periodicamente la disponibilità dei posti alla pagina <http://accessoprogrammato.unipg.it>, alla voce “Trasferimenti ad anni successivi al primo - corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria A.A. 2026/27”

Il “**contingente comunitario – A**” è costituito da:

- cittadini italiani,
- cittadini comunitari,
- cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, della Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e della Santa sede,
- cittadini non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia a qualunque titolo non richiedenti visto, di cui all'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.inclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria e internazionale; nello specifico:
 - a) cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
 - b) cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia;
 - c) cittadini stranieri, ovunque residenti, che siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero, o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio;
 - d) cittadini stranieri residenti all'estero in possesso dei titoli previsti dalla parte III, 1.2 delle procedure ministeriali per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia;

Non sono disponibili posti per il “contingente extracomunitario – B”

Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione

Ai sensi del D.M. n. 941/2026, l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede

l'iscrizione, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza.

Possono presentare domanda di iscrizione ad anni successivi al primo al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) per l'A.A. 2026/2027:

1. candidati iscritti ad un corso di laurea e laurea magistrale attivato presso un Ateneo italiano o estero;
2. candidati laureati (o in possesso di altri titoli universitari equivalenti) presso l'Università degli Studi di Perugia o altri Atenei italiani o esteri (UE e non UE).

Si precisa quanto segue:

- Il candidato proveniente da Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria di un Ateneo italiano o estero, verrà inserito nella graduatoria di merito dell'anno di corso immediatamente successivo a quello di ultima iscrizione;
- Il candidato proveniente da un corso di diversa classe di un Ateneo italiano o estero, verrà inserito nella graduatoria di merito comunque e soltanto al II anno di corso.

Articolo 3 – Presentazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere presentata, pena esclusione, mediante l'allegato 1 al presente decreto, debitamente compilato e sottoscritto.

Alla suddetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. **elenco degli esami sostenuti** con indicazione per ogni esame dei CFU (ECTS) totali e della data e voto dell'esame sostenuto;
- b. **piano degli studi del corso di studio frequentato** con l'indicazione di tutti gli insegnamenti previsti divisi per anno, dei CFU (ECTS) totali;
- c. **programma dettagliato relativo agli esami sostenuti**;
- d. **copia di un documento di identità** in corso di validità.
- e. **in aggiunta per i soli candidati laureati in Atenei stranieri**, diploma di laurea estero, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e

legalizzazione consolare o Apostille (ove prevista) e di una delle seguenti dichiarazioni: Dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato Italiano competente; Attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano CIMEA.

Candidati di nazionalità italiana o comunitaria provenienti da Atenei italiani

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) può essere trasmessa dai candidati di nazionalità italiana o comunitaria provenienti da Atenei italiani in forma di certificazione o di autocertificazione.

Nel caso di certificazione, la documentazione va prodotta su carta intestata dell'Università di provenienza, con timbro e firma della stessa.

Nel caso di autocertificazione, il candidato è tenuto ad utilizzare il modello allegato 2 al presente decreto, prodotto ai sensi del DPR 445/2000.

Su tali informazioni gli uffici preposti si riservano di effettuare controlli presso gli uffici amministrativi degli Atenei di provenienza al fine di verificare l'autenticità dei dati dichiarati dai richiedenti, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 3, 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i., secondo i quali chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre altresì nella decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del DPR sopra citato.

Candidati provenienti da Atenei stranieri

La documentazione deve essere trasmessa come segue:

- certificazioni rilasciate dall'Ateneo di provenienza attestanti quanto richiesto alla lettera a) prodotte su carta intestata dell'Università di provenienza, con timbro e firma della stessa e corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dalle autorità competenti, secondo la normativa vigente;
- certificazioni rilasciate dall'Ateneo di provenienza attestanti quanto richiesto alla lettera b) e c) prodotte su carta intestata dell'Università di provenienza, con timbro e firma della stessa e corredate di traduzione in lingua italiana (anche non autenticata).

Per i soli laureati:

- il diploma di laurea estero, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione consolare o Apostille (ove prevista) e di una delle seguenti

dichiarazioni: Dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato Italiano competente; Attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano CIMEA.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- a) spedizione tramite raccomandata A/R indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia – Piazza dell'Università, 1 - 06123 Perugia; la domanda con la relativa documentazione deve pervenire presso questo Ateneo entro il **termine perentorio del 28 settembre 2026**; sulla busta deve essere riportata la dicitura “trasferimento corso numero programmato Medicina Veterinaria”;
- b) spedizione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it entro il **termine perentorio del 28 settembre 2026**.

Si specifica che:

- **Non verranno prese in considerazione domande che presentino una documentazione incompleta o non conforme a quanto indicato e non verrà accettata alcuna documentazione integrativa dopo il termine di scadenza sopra indicato per la sua presentazione. La domanda è presentabile UNA sola volta.**
- **Domande recanti omissioni, errori, contraddizioni o dichiarazioni mendaci saranno escluse dalla valutazione e dalla procedura selettiva di cui al presente avviso.** Su tali informazioni gli uffici preposti si riservano di effettuare controlli presso gli uffici amministrativi degli Atenei di provenienza al fine di verificare l'autenticità dei dati dichiarati dai richiedenti, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 3, 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i., secondo i quali chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre altresì nella decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del DPR sopra citato.

Articolo 4 – Valutazione delle domande

La Commissione Didattica Operativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria, provvederà a formulare la graduatoria di merito sulla base dei titoli presentati dai candidati secondo quanto di seguito indicato:

a. Saranno prioritariamente valutate le domande di trasferimento prodotte da studenti provenienti dallo stesso Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria;

b. Qualora, a seguito della valutazione delle domande di cui alla lettera a), dovessero residuare posti liberi, saranno valutate le domande di trasferimento prodotte da studenti provenienti da altri Corsi di Laurea.

Le singole graduatorie saranno elaborate secondo i seguenti criteri di merito:

- numero di CFU (ECTS) conseguiti riconoscibili
- numero degli esami sostenuti riconoscibili
- media dei voti

In particolare la Commissione Didattica Operativa provvederà all'attribuzione dei punteggi, come di seguito specificato:

1. numero di CFU (ECTS) conseguiti riconoscibili: punti 0,1 per ogni CFU riconoscibile;
2. numero degli esami sostenuti riconoscibili: punti 1,5 per ogni esame sostenuto e riconoscibile;
3. media aritmetica dei voti degli esami riconoscibili:
da 18/30 a 22/30 punti 0
da 22.1/30 a 23/30 punti 0,5
da 23.1/30 a 24/30 punti 1
da 24.1/30 a 25/30 punti 1,5
da 25.1/30 a 26/30 punti 2
da 26.1/30 a 27/30 punti 2,5
da 27.1/30 a 28/30 punti 3
da 28.1/30 a 29/30 punti 3,5
da 29.1/30 a 30/30 punti 4
>30/30 punti 4,5

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza, in primo luogo, agli studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e, quindi, al candidato anagraficamente più giovane.

Si precisa quanto segue:

- Il candidato proveniente da Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria di un Ateneo italiano o estero, verrà inserito nella graduatoria di merito dell'anno di corso immediatamente successivo a quello di ultima iscrizione;
- Il candidato proveniente da un corso di diversa classe di un Ateneo italiano

o estero, verrà inserito nella graduatoria di merito comunque e soltanto al II anno di corso.

Articolo 5 – Pubblicazione degli esiti

Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati sul sito <http://accessoprogrammato.unipg.it> nella sezione relativa ai trasferimenti ad anni successivi al primo del corso di laurea.

La pubblicazione degli esiti vale come notifica a tutti gli effetti; non saranno inviate comunicazioni personali.

Articolo 5 – Trasparenza e Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 è garantita la trasparenza di tutte le fasi del procedimento.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Catia Dorilli, Responsabile Ufficio Procedure selettive– Ripartizione Didattica - Tel. 075.585.2203 – email: ufficio.procedureselettive@unipg.it

Il Rettore

Prof. Massimiliano Marianelli

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)